

CAPO I FINALITA'

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria e statale il trasporto pubblico regionale e locale, al fine di:
 - a) organizzarne lo svolgimento attraverso l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale al fine di favorire il miglioramento del servizio, la razionalizzazione e l'efficacia della spesa;
 - b) assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità;
 - c) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
 - d) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità delle aree urbane;
 - e) incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio;
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative atte a garantire:
 - a) il miglioramento della mobilità urbana, da raggiungere attraverso l'incremento delle interconnessioni tra trasporti pubblici e trasporti privati e lo sviluppo di un sistema integrato della mobilità pubblico/privata e dei trasporti pubblici di linea e non di linea;
 - b) l'integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l'introduzione di tecnologie innovative.

CAPO II DEFINIZIONI

Articolo 2 (Servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo effettuati con modalità terrestre, marittima, **fluviale** ed aerea, che si svolgono, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, normalmente nel territorio regionale, con offerta indifferenziata a utenti anche appartenenti a particolari categorie, relativamente al trasporto di persone.
2. I servizi di cui al comma 1 sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con le modalità speciali di cui alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 (testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 5.
3. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in relazione alle modalità del loro esercizio, si distinguono in:
 - a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica o elettrica o ibrida;
 - b) tranviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta ovvero promiscua;
 - c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
 - d) metropolitani, effettuati con veicoli a densità controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di mobilità o con elevata frequenza di servizio;
 - e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata, densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 422/1997;

- f) marittimi e **fluviali**, effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale;
- g) elicotteristici, effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;
- h) funiviari e funicolari, effettuati con veicoli a trazione a fune;
- i) sistemi ettometrici: ascensori, ascensori inclinati, marciapiedi e scale mobili, people mover, sistemi di trasporto pubblico urbano a breve raggio, a guida automatica.

Articolo 3

(Bacino di trasporto, piano di bacino e rete di trasporto)

- 1. Per bacino di trasporto regionale si intende l'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità.**
- 2. Per piano di bacino di trasporto provinciale e metropolitano, di seguito denominato piano di bacino, si intende lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integri le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, che sia coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e che risponda ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali e culturali di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta.**
- 3. Per rete di trasporto si intende l'insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.**

Articolo 4

(Servizi minimi)

1. I servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 2, comma 1, che consentono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono organizzati in reti che si sviluppano nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8.
2. I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono individuati, ai sensi dell'articolo 9 d'intesa con gli Enti locali, sulla base del programma dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 6, comma 2, lett. c), tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) integrazione tra le reti e le varie modalità di trasporto di cui alla vigente normativa;**
 - b) pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - c) fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e sportivi;
 - d) esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento.
- 3. In particolare i servizi minimi garantiscono:**
 - a) i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano, al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso;**
 - b) i collegamenti fra l'aeroporto di Genova ed il centro della città al fine di garantire la connessione con il trasporto ferroviario e su gomma.**
- 4. I servizi minimi in ambito urbano garantiscono i collegamenti:**
 - a) con le scuole nelle fasce orarie del pendolarismo scolastico;**
 - b) con i centri sanitari pubblici nella fascia antimeridiana e negli orari di visita;**
 - c) con i principali uffici pubblici nelle fasce orarie del pendolarismo lavorativo;**
 - d) con gli impianti sportivi e ricreativi, nonché con gli enti culturali principali, in caso di eventi di particolare interesse regionale.**

5. **La distanza tra due fermate in ambito urbano è fissata intorno a 200 metri.**
6. **I servizi minimi in ambito extraurbano garantiscono una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione almeno di 50 abitanti.**
7. **Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 6 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.**
8. **La distanza tra la fermata più vicina al centro abitato ed il centro stesso è individuata intorno a 500 metri.**

Articolo 5
(Servizi aggiuntivi, integrativi e complementari)

1. Sono definiti servizi aggiuntivi i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio degli Enti locali.
2. Sono definiti servizi integrativi, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e non comportano oneri a carico del bilancio né della Regione né degli Enti locali.
3. Sono definiti servizi complementari i servizi di car sharing e di bike sharing che hanno ad oggetto il noleggio a breve termine di autovetture e velocipedi, da parte di utenti abbonati al servizio e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
4. Il car sharing ed il bike sharing operano al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale.
5. Ogni Comune disciplina le modalità di utilizzo dei servizi di cui al comma 4 e può consentire, per il servizio di car sharing, l'utilizzo delle corsie preferenziali di marcia.

CAPO III
COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE

Articolo 6
(Competenze regionali)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui al comma 2 e le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8.
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione di cui al comma 1 il Consiglio regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1 (disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità **nonché sulla base di criteri funzionali alle esigenze di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi:**
 - a) **definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione, da parte delle Province e della Città metropolitana, ove istituita, dei piani di bacino;**
 - b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, tenuto conto dei piani di bacino predisposti dalle Province e, ove istituita, dalla Città metropolitana, in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico;
 - c) approva il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei piani di bacino, sentite le organizzazioni sindacali, il Comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza e la Consulta regionale dell'handicap.
3. Il programma individua, tra l'altro:

- a) i criteri per assicurare una rete di trasporto che privilegi l'integrazione tra le varie modalità favorendo comunque quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale;
 - b) la rete e l'organizzazione dei servizi;
 - c) i criteri di determinazione delle tariffe e di integrazione tariffaria nonché della loro eventuale rivalutazione;
 - d) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale tenuto conto, tra l'altro, di particolari criteri di premialità collegati alla pianificazione del sistema della mobilità integrata pubblico/privata;
 - e) i criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale.
4. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione la Regione autorizza a favore di imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5 comma 2, che si svolgono in ambito sovra provinciale.
 5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, avviene nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, a seguito di presentazione di apposita istanza, a favore di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone.

Articolo 6 bis **(Competenze delle Province)**

1. **Le Province, quali Enti con funzioni di area vasta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 esercitano le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Comuni e quelle relative alla pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale.**
2. **Nell'esercizio delle funzioni di pianificazione le Province:**
 - a) **approvano i piani di bacino in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a);**
 - b) **stipulano con la Regione gli accordi di programma di cui all'articolo 9 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5 comma 1.**
3. **Il piano di bacino individua in modo puntuale le risorse necessarie alla sua attuazione, le fonti di finanziamento ed i tempi di erogazione sia per interventi di investimento, sia per i servizi pubblici a carico degli Enti locali, aggiuntivi rispetto a quelli a carico della Regione.**
4. **Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione le Province autorizzano a favore di imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5 comma 2, che si svolgono in ambito sovra comunale. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.**

Articolo 6 ter **(Competenze della Città metropolitana)**

1. **La Città metropolitana di Genova, ove istituita, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento**

patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 esercita le funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito metropolitano nonché di strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.

2. Nell'esercizio delle funzioni di pianificazione la Città metropolitana:
 - a) approva i piani di bacino in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a);
 - b) stipula con la Regione gli accordi di programma di cui all'articolo 9 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5 comma 1.
3. Il piano di bacino individua in modo puntuale le risorse necessarie alla sua attuazione, le fonti di finanziamento ed i tempi di erogazione sia per interventi di investimento, sia per i servizi pubblici a carico degli Enti locali, aggiuntivi rispetto a quelli a carico della Regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione la Città metropolitana autorizza a favore di imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5 comma 2, che si svolgono in ambito metropolitano. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.
5. La presente disposizione entra in vigore a seguito della definizione della normativa statale di riferimento.

Articolo 7 **(Competenze dei Comuni)**

1. I Comuni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012, esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione, i Comuni autorizzano a favore di imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5 comma 2, che si svolgono in ambito comunale. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.

Articolo 8 **(ATO regionale per il trasporto pubblico regionale e locale)**

1. E' istituito l'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, denominato BURT (Bacino Unico Regionale per il Trasporto), che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della Regione, il cui governo è assicurato dalla Regione secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. La Regione per le finalità di cui al comma 1:
 - a) espleta le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto;
 - b) gestisce il contratto di servizio stipulato a seguito della procedura di cui alla lettera a).
3. Una quota pari almeno all'1 per cento delle risorse regionali **finalizzate al trasporto pubblico locale** può essere destinata all'esercizio delle attività di cui al comma 2.

Articolo 8 bis **(Esercizio associato delle funzioni)**

1. **Per quanto concerne il territorio della Città metropolitana, ove istituita, la Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 8 in forma associata con la Città metropolitana.**
2. **L'esercizio associato delle funzioni è regolato da apposita convenzione stipulata dalla Regione e dalla Città metropolitana entro sei mesi dalla effettiva costituzione della stessa.**

Articolo 8 ter

(Comitato per la concertazione delle attività sul trasporto pubblico)

1. **Al fine di assicurare la concertazione tra la Regione, le Province, il Comune di Genova o la Città metropolitana, ove istituita, è istituito il Comitato sul trasporto pubblico regionale e locale per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.**
2. **Il Comitato è composto dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti o da un suo delegato, che lo presiede, dai Presidenti delle Province e dal Sindaco di Genova o dal Sindaco metropolitano o da loro delegati.**
3. **Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile della Struttura regionale competente in materia di trasporti.**
4. **Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità di carica o di presenza.**
5. **E' acquisito il parere del Comitato sugli strumenti di programmazione regionale e sulle modalità di gestione dell'ATO.**
6. **Il Comitato determina con apposito regolamento le modalità del suo funzionamento.**

Articolo 9

(Accordi di programma)

1. **La Regione, ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli Enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipula con le Province e con la Città metropolitana, ove istituita, accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 4 nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1.**
2. **Nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:**
 - a) **ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone a mobilità ridotta;**
 - b) **scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta il miglior servizio per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità.**
3. **I servizi che si svolgono parzialmente in Regioni limitrofe sono determinati previa intese con le Regioni interessate.**

Articolo 10

(Competenze regionali e comunali sugli impianti fissi)

1. **Spettano alla Regione le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tranvie, di filovie e di metropolitane che si svolgono tra più Comuni facenti parte della medesima Provincia.**
2. **Spettano al Comune nel cui territorio si sviluppano, le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tranvie, di filovie e di metropolitane.**
3. **Le competenze di cui ai commi 1 e 2 riguardano:**
 - a) **concessione alla costruzione e all'esercizio;**
 - b) **approvazione del progetto;**

- c) autorizzazione all'inizio dei lavori;
 - d) approvazione del regolamento di esercizio;
 - e) apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio;
 - f) assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio;
 - g) espletamento delle verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio.
4. Le funzioni di cui al comma 3 non riguardano gli aspetti relativi alla sicurezza di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile della Liguria.

CAPO IV GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Articolo 11 (Affidamento del servizio)

1. La procedura per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ad un unico soggetto gestore può avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto ferroviario a decorrere dalla data di scadenza del relativo contratto.
2. L'aggiudicazione avviene sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e statale.
3. Al fine della buona esecuzione del servizio, in conformità alla normativa statale e comunitaria vigente, il bando di gara può stabilire l'obbligo, per i soggetti aggiudicatari riuniti in raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, di costituire una società di capitali e di operare in modo unitario nell'esecuzione del contratto di servizio. L'offerta contiene l'impegno ad assolvere la suddetta condizione.
4. I servizi eserciti attraverso nuovi impianti fissi da realizzare tramite investimenti in project financing possono essere banditi separatamente.
5. **Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).**

Articolo 12 (Contratto di servizio)

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato mediante contratto di servizio, di durata non inferiore a sei anni, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Il contratto, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 19 del d.lgs. 422/1997, definisce:
 - a) le modalità di modifica della specifica dei servizi;
 - b) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di erogazione;
 - c) i servizi subaffidati secondo quanto stabilito dall'articolo 14;
 - d) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria MI di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
 - e) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
 - f) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - g) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del regolamento CEE n. 1893/91;
 - h) le fasce orarie garantite al gestore del servizio di trasporto pubblico locale rispetto ad eventuali ulteriori servizi di trasporto di cui all'articolo 5, comma 2;
 - i) i dati di trasporto necessari alla programmazione regionale e le loro modalità di trasmissione.

Articolo 13 **(Sostituzione del soggetto gestore)**

1. Tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto prosegue, nel territorio provinciale, il proprio rapporto di lavoro nell'ambito dell'azienda subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo tutte le proprie condizioni economiche e normative derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale.
2. La Regione individua i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale da mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario e sottoscrive specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni vincolati all'esercizio del servizio, tenuto conto della diversa contribuzione pubblica riferita ai beni.
3. Il gestore che cessa dal servizio è tenuto a restituire alla Regione i finanziamenti ricevuti per l'acquisto e l'ammodernamento dei beni mobili e per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento dei beni immobili non più ritenuti funzionali all'esercizio del trasporto, rivalutati degli interessi legali, ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se ad essa più favorevole.
4. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.

Articolo 14 **(Subaffidamenti)**

1. Nell'ambito dei livelli minimi di servizi di cui all'articolo 4, il servizio di trasporto pubblico regionale e locale garantisce il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decentrate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi, con gli strumenti di cui ai commi 2 e 3.
2. L'aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, mantenendo un'ampia prevalenza, può subaffidare il servizio di trasporto. L'aggiudicatario in caso di subaffidamento:
 - a) applica le procedure previste per gli appalti di pubblici servizi;
 - b) garantisce il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi sottoscritti con il contratto di servizio;
 - c) rimane unico responsabile e garante del rispetto degli oneri di trasporto assunti;
 - d) assicura il rispetto delle tariffe di cui all'articolo 15.
3. L'impresa subaffidataria deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia nonché assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro del settore di riferimento.
4. Il cambiamento del soggetto gestore a seguito di scadenza o decadenza dal contratto comporta la contestuale cessazione del rapporto di subaffidamento; è esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore dell'impresa subaffidataria da parte dell'ente concedente.
5. In caso di subaffidamento, l'aggiudicatario, sentite le Organizzazioni sindacali, nelle tratte e nelle fasce orarie a domanda debole, può esercire il servizio di trasporto anche tramite titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente e loro forme associative.

Articolo 15 **(Tariffe)**

1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Regione stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto:
 - a) dell'utilizzazione del trasporto da parte dell'utente;
 - b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile;
 - c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile;
 - d) dei costi del servizio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16.

2. L'azienda che esercisce il servizio di trasporto pubblico regionale e locale deve conseguire il rapporto del 35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Il rapporto può variare in relazione ai servizi minimi e a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio.
3. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e le agevolazioni tariffarie sono determinate in armonia con i criteri di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio.
4. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono essere diversificate in relazione o alla fascia oraria o alla frequenza o alla continuità d'uso o alla condizione reddituale dell'utente. La Regione promuove l'estensione del sistema di bigliettazione elettronica su tutto il territorio regionale, al fine di garantire una maggiore integrazione e semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti.

Articolo 16

(Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale)

- ~~1.~~ In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del d.lgs 422/1997, che trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi adibiti a servizio di trasporto pubblico regionale e locale ~~effettuato con modalità terrestre e marittima:~~
 - a) gli operatori in divisa dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco;
 - b) i dipendenti della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti, incaricati della vigilanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione;
 - c) i dipendenti regionali della Struttura competente per materia;**
 - d) i dipendenti degli Enti incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera fino ad un massimo di cinque persone per Ente;**
 - e) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza;
 - f) i non vedenti.
2. Possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo per cittadini diversamente abili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio.

Articolo 17

(Osservatorio Regionale dei Trasporti)

1. Nell'ambito delle attività in materia di trasporto pubblico regionale e locale della Regione, è istituito l'Osservatorio Regionale dei Trasporti di seguito definito "O.R.T."
2. L' O.R.T. è:
 - a) sostegno della programmazione della Regione;
 - b) strumento per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, dei programmi dei servizi di trasporto, degli accordi di programma di cui all'articolo 9, nonché dei criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto;
 - c) elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico sia dal punto di vista tecnico che economico/finanziario;

- d) strumento di diffusione dei dati e delle informazioni, in modo particolare agli Enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti.
3. **Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16 bis del decreto-legge 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012 l'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico regionale e locale è tenuta a fornire alla Regione e all'Osservatorio previsto dall'articolo 1, comma 300 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) tutti i dati economici e trasportistici da essi richiesti.**
 4. **Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3 comporta la sospensione dell'erogazione all'azienda dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.**
 5. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell'O.R.T. sono ricompresi nelle compatibilità previste dal comma 3 dell'articolo 8.

CAPO V
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Articolo 18
(Concessione contributi)

1. La Regione al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale può concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per investimenti agli enti locali e all'azienda esercente tali servizi.
2. I contributi sono destinati:
 - a) all'acquisto **ed all'ammodernamento** di autobus, tram, filobus, treni e di altri mezzi di trasporto di persone;
 - b) all'acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di impianti e sistemi tecnologici, di sedi e di officine-deposito con le relative attrezzature.
3. Tali contributi sono concessi anche per favorire una migliore accessibilità e fruizione del servizio di trasporto per le persone a mobilità ridotta.

Articolo 19
(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 18 stabilendo altresì la percentuale massima di contribuzione dei singoli interventi e le relative modalità di liquidazione.

Articolo 20
(Leasing)

1. I contributi destinati all'acquisto di mezzi e beni di cui all'articolo 18 possono essere utilizzati anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing) con obbligo di riscatto.
2. La Giunta regionale determina le modalità tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.

Articolo 21
(Investimenti per il trasporto ferroviario regionale)

1. La Regione, al fine di potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007), ad acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi, per l'espletamento delle procedure di acquisto ad evidenza pubblica, dei soggetti gestori del servizio. A tale fine, la Regione stipula con i soggetti medesimi apposita convenzione che prevede l'acquisizione della proprietà del materiale rotabile direttamente in capo alla Regione stessa.
2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 può essere assegnato in concessione al gestore del servizio ferroviario regionale, per un periodo non superiore alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo.
3. La concessione di cui al comma 2 può avvenire senza corrispettivo di canone ed ogni onere diretto o indiretto, per la gestione e la conservazione del materiale medesimo, è a carico del concessionario. Le disposizioni contenute nella concessione integrano il contratto di servizio stipulato dalla Regione con il soggetto gestore.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n.21 (norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale).

Articolo 22
(Vincoli)

1. I mezzi ed i beni che beneficiano del contributo di cui all'articolo 18 sono vincolati all'uso del servizio di trasporto pubblico regionale e locale di competenza della Regione.
2. L'alienazione o la diversa destinazione dei mezzi e dei beni per i quali sono stati concessi contributi sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Regione.
3. In caso di alienazione dei mezzi e dei beni, le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili destinati ai servizi di competenza regionale.
4. In caso vengano accordati nuovi contributi in conto capitale, le plusvalenze patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e comunitaria vigente in materia.

Articolo 22 bis
(Modifiche alle leggi regionali 10 novembre 2009 n. 51 e 28 dicembre 2009, n. 62)

1. All'articolo 2, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 51 (interventi in materia di trasporto ferroviario regionale) le parole "a titolo gratuito" sono sostituite dalle parole "tenuto conto della diversa contribuzione pubblica".
2. All'articolo 6, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)) le parole "a titolo gratuito" sono sostituite dalle parole "tenuto conto della diversa contribuzione pubblica".

CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 23
(Gestione unica delle ferrovie)

1. Le ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete, quali assenza di punti di contatto con la rete nazionale, trazione atipica e scartamento differente dalla rete nazionale, possono essere gestite da un unico soggetto, ferme restando le norme di separazione contabile.

Articolo 24
(Divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea)

1. I veicoli acquistati con il contributo della Regione o dello Stato non possono essere distratti dal servizio pubblico di linea.
2. L'azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico regionale e locale è tenuta ad apporre sul frontale dei veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico lo stemma della Regione e la scritta "Regione Liguria", sulle fiancate lo stemma, la scritta "Regione Liguria" e la dicitura "acquistato con il contributo della Regione Liguria".

Articolo 25
(Informazioni all'utenza)

1. Al fine di assicurare la divulgazione all'utenza delle politiche regionali in materia di mobilità e trasporti, nonché l'omogeneità di informativa in ordine agli orari e alle modalità dei servizi di trasporto, la Giunta regionale realizza opportune iniziative e strumenti di comunicazione avvalendosi anche di tecnologie di informazione innovative.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26
(Norme transitorie)

DA DEFINIRE

Articolo 27
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale – Area VI "Mobilità e Trasporti" – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione della Spesa:
 - alla U.P.B. 6.101 "Spese per la gestione del trasporto pubblico locale"
 - alla U.P.B. 6.190 "Spese connesse alla mobilità e trasporti"
 - alla U.P.B. 6.201 "Investimenti per il trasporto pubblico locale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 28
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1974 n. 28 (delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali);
- legge regionale 1 febbraio 1982, n. 6 (norme per la concessione dei contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);
- legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale);
- articolo 15 (trasferimento dei beni della Ferrovia Principe Granarolo al Comune di Genova) della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);
- articolo 2 (disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
- articolo 21 (disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale) della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).